

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 21 ottobre 2005 (procedimento R 1063/2004-2), come rettificata il 16 novembre 2005, relativa ad un procedimento di nullità tra la Wuppermann AG e la Tego-metall International AG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dall'interveniente.
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 60 dell'11 marzo 2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 21 novembre 2007
— **Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung**
(VITAL FIT)

(Causa T-111/06) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo VITAL FIT — Marchio nazionale denominativo anteriore VITAFIT — Motivo relativo di rifiuto — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentito — Obbligo di motivazione)

(2008/C 8/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: avv. M. Schaeffer)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 febbraio 2006 (procedimento R 3/2005-2) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Lidl Stiftung & Co. KG e la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 143 del 17.6.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007
— **Castellani/UAMI — Markant Handels und Service**
(CASTELLANI)

(Causa T-149/06) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CASTELLANI — Marchi nazionali denominativi anteriori CASTELLUM e CASTEL-LUCA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 8/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Castellani SpA (Campagna Gello, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Di Maso e M. Di Maso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Germania)